



TRIBUNALE DI CATANZARO

Settore procedure concorsuali

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice delegato, dr.ssa Song Damiani, ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 16 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2019,
avente ad oggetto: omologazione del piano del consumatore presentato da FRAGALE Andrea, nato a Roma il 12.09.1976 e residente in Catanzaro in Vico II Stazione n.13;
letti gli atti ed esaminato il piano proposto nonché la relazione del professionista nominato dall'Organismo di composizione della crisi ex art. 15 comma 9 L. n. 3 /2012, dott. Gabriele Muzzi;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 3.10.2019, FRAGALE Andrea chiedeva che venisse omologato il piano del consumatore proposto allegando la necessaria documentazione.

Sentiti a chiarimenti il ricorrente, in ordine al tipo di procedura intrapresa, e la sig.ra Monica Giuseppina Daffinà - coniuge del ricorrente in regime di separazione di beni - in ordine al conferimento, ai fini della liquidazione per il soddisfacimento del ceto creditorio, del bene immobile sito in Sellia Marina (CZ) loc. Finocchiara di sua esclusiva proprietà, con decreto del 3.10.2019 veniva fissata l'udienza per l'omologazione del piano.

All'esito della citata udienza, sentito nuovamente il ricorrente, verificate le comunicazioni effettuate dal professionista ai creditori, acquisite le note del Gestore della crisi in relazione alle osservazioni mosse dal creditore DEUTSCHE BANK, il Tribunale si riservava di decidere.

* * *

Emesso Per il Giudice Delegato Dr. SONG DAMIANI - Tribunale di Catanzaro - Via S. Maria - 88013 Catanzaro (CZ) - Tel. 0965/411111 - Fax 0965/411112



Innanzitutto si rileva che l'istanza originaria - tesa all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio e iscritta al n. 2/2019 v.g., a seguito dei chiarimenti forniti all'udienza dell'11.09.2019, veniva correttamente qualificata come ricorso per omologa del piano del consumatore iscritto con il n.16/2019 v.g.

Occorre preliminarmente precisare che in sede di omologa del piano del consumatore, il potere del Giudice non è limitato alla verifica della regolarità formale degli adempimenti procedurali ma si estende anche alla verifica degli aspetti di legalità sostanziale e, in particolare, all'accertamento in ordine all'assenza di atti in frode ai creditori; alla mancata assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e all'esclusione di una colposa determinazione del "sovraindebitamento".

Pertanto, il controllo del Giudice, in sede di omologa del piano del consumatore, deve riguardare necessariamente i seguenti aspetti: a) sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità del piano; b) conformità del contenuto del piano a quanto stabilito nell'art. 8 L. 3/2012; c) regolarità formale del deposito della proposta di piano; d) l'insussistenza di fatti impeditivi all'omologa.

Il piano proposto da Fragale Andrea risulta ammissibile in quanto lo stesso può qualificarsi come "consumatore"- non svolgendo né avendo svolto attività di impresa- né avendo fatto ricorso negli ultimi tre anni alla procedura di composizione della crisi. Inoltre il proponente versa palesemente in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio di pronta liquidazione ed ha allegato al piano la documentazione prescritta dalla normativa di riferimento.

Detto controllo, non solo formale bensì sostanziale, si estende poi alla verifica della completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell'esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per l'omologazione del piano.

Vengono infatti scrutinate sia la "meritevolezza" del consumatore sia la probabile convenienza (che può essere eccepita dai singoli creditori nell'ambito del giudizio di omologazione) del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, apprezzamenti che si evincono dalla relazione dell'organismo di composizione della crisi che viene allegata alla proposta di piano.

Tale relazione, prevista dall'art. 9 comma 3 bis L. citata, non essendo richiesto - a differenza dell'accordo di composizione della crisi ex artt.11 e 12 L. cit.- un *quorum* di approvazione del suddetto piano da parte dei creditori, dovrà, inoltre, dar conto: a) della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; b) delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità di adempimento da parte del consumatore; c) eventuali atti del debitore impugnati dai creditori; d) della eventuale presenza di colpa nell'assunzione di obbligazioni da parte del consumatore (valutando la eventuale sproporzione rispetto alla sua capacità economica e la ragionevole prospettiva di poterle adempiere).

Nel caso di specie, in ordine alle cause dell'indebitamento e alle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, meglio descritte dall'attestatore nella relazione depositata in data 28.09-3.10.2019, si può sinteticamente affermare che l'indebitamento è dovuto alla crescente difficoltà incontrata dal Fragale a fronteggiare le spese per il mantenimento del nucleo familiare, composto da tre persone (il ricorrente, la coniuge Daffinà Monica Giuseppina, disoccupata, e il figlio minore Fragale Alessandro nato il 23.05.2007- v. certificato stato di famiglia) senza una occupazione lavorativa stabile.

Infatti, risulta che il ricorrente abbia lavorato presso _____ con contratto di lavoro a tempo indeterminato sino alla data del 02.01.09; a seguito del licenziamento, nell'anno 2011 lavorava per poco tempo presso il ristorante _____ di Cropani e per un mese, sempre con contratto di lavoro a tempo determinato presso il residence " _____)

" in Sant'Andrea sullo Jonio, da quella data in poi ha sempre svolto lavori saltuari ed in nero, per la difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro a causa dell'età e della scarsa specializzazione.

A causa della situazione di grave indigenza, i coniugi Fragale sono stati costretti a rivolgersi ai propri parenti per riuscire a superare le difficoltà economiche mentre le rate del mutuo fino al mese di agosto 2015 sono state sostenute dal padre della Daffinà.

Le esigue entrate dovute a lavori saltuari e "in nero" sono state utilizzate per soddisfare il fabbisogno della famiglia, che ammonta ad € 800,00 mensili oltre ad € 305,00 quale rata del mutuo contratto con la Deutsche Bank S.p.A. per l'acquisto dell'abitazione familiare, attualmente sottoposta a pignoramento.

Non si ravvisa quindi un deficit di diligenza nell'assumere le obbligazioni per cui oggi si propone il piano, poiché l'assenza totale di un reddito disponibile ha determinato la situazione di sovraindebitamento.

Il patrimonio personale del debitore è composto, ad eccezione dell'immobile che costituisce l'abitazione della famiglia sito in Catanzaro Vico Stazione II, dalla quota di 1/6 di un'abitazione sita in Catanzaro C.da Pistoia e relativo garage e dalla quota sempre di 1/6 di un immobile sito in Sellia Marina loc. Ruggero, entrambi di modesto valore e difficile realizzazione in considerazione anche dell'esiguità della quota del ricorrente.

Inoltre il Fragale non è intestatario di beni mobili registrati.

La situazione debitoria complessiva è così composta:

1. Banca Deutsche Bank S.p.a.: mutuo ipotecario n. raccolta 36.900 per un importo pari ad € 33.302,44 (come da atto di pignoramento immobiliare del 23.03.2016);
2. Comune di Catanzaro per tributi non pagati per un importo pari ad € 2.453,00 (Tassa smaltimento rifiuti per € 1.643,50 e servizio idrico per € 809,49);
3. Comune di Catanzaro- comando di Polizia locale per multe non pagate per € 1.537,00;
4. Agenzia delle Entrate – Riscossione per € 897,91;
5. Cambiali protestate per € 750,00.

In sintesi, Fragale Andrea ha proposto, a fronte di una posizione debitoria complessiva pari ad € 38.940,35 a cui aggiungere i costi di procedura (pari ad € 2.508,32 per il Gestore della crisi) per un totale di € 41.448,67, in assenza di reddito fisso da lavoro e di beni mobili registrati intestati al ricorrente medesimo, la liquidazione del bene immobile sito in Sellia Marina loc. Finocchiara, piano 2 foglio 20 particella 524 sub 6, di mq 70, messo a disposizione per il soddisfacimento dei creditori dalla Sig.ra Daffinà Monica Giuseppina, nata a Laclen Schuyz (CH), C.F. DFFMCG73H45Z133H, consorte dell'istante, il cui valore di mercato è pari a circa Euro 45.500,00 (quotazione Omi Euro 650 x 70 Mq). In merito, si osserva che l'ipoteca in favore della B.N.L. S.p.A. gravante su detto immobile risulta essere stata cancellata in data 7.11.2019, come da visura ipocatastale allegata alle note del Gestore della crisi del 28.11.2019.

Quindi la proposta è quella del pagamento integrale dei debiti e, in caso di liquidazione ad un prezzo inferiore a quello previsto nel piano, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti privilegiati con conseguente falcidia proporzionale dei crediti chirografari.

In punto di convenienza della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si opera espresso rinvio a quanto affermato dal professionista nell'apposita attestazione in atti, laddove sostanzialmente si evidenzia che la liquidazione dell'intero patrimonio in considerazione del valore di mercato dell'immobile adibito ad abitazione principale della famiglia, acquistato nel 2005 per € 35.000, e della quota di 1/6 della proprietà dei beni immobili suindicati, tenuto conto dell'andamento del mercato immobiliare locale non assicurerebbe ai creditori una maggiore soddisfazione rispetto alla proposta oggi formulata (v. par. 6 della relazione del 28.11.2019).

Si evidenzia infine che, a seguito della comunicazione ai creditori del piano e del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa ex art. 12 bis L. 3/12, solo il creditore Deutsche Bank ha proposto osservazioni in merito al piano cui hanno replicato sia il Gestore che il ricorrente, sostenendo che le ulteriori somme vantate dal creditore Deutsche Bank a titolo di interessi sono ricomprese nell'importo considerato nel piano e le spese di procedura esecutiva, essendo credito chirografario, potrebbero in caso di incapacità essere comunque falcidiate.

Tutto ciò premesso, atteso che nel presente procedimento si riscontrano tutti i presupposti sia soggettivi che oggettivi per l'omologa del piano proposto dal ricorrente, in quanto, secondo una valutazione prognostica di fattibilità, si ritiene che lo stesso possa essere eseguito con esito positivo e quindi che non sussistano motivi ostativi all'omologazione del presente piano del consumatore.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 L. citata, si delega il dr. Gabriele Muzzi, Gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi, alla funzione di liquidazione del bene immobile conferito in procedura per la soddisfazione dei creditori e di vigilanza sul corretto adempimento del piano.

In punto di compensi del Gestore nominato dall'O.C.C. si ritiene che il compenso dell'O.C.C. per l'attività prestata per la redazione e l'omologa del piano del consumatore

possano essere pattuiti con il ricorrente, mentre il compenso spettante per l'attività di liquidazione del bene immobile conferito in procedura debba essere liquidato da questo Giudice delegato all'esito della vendita in base all'importo ricavato dalla liquidazione medesima.

P.Q.M.

Il Giudice delegato, pronunciando nel procedimento per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento iscritto al n. 16/2019 v.g., così provvede:

- omologa il piano del consumatore proposto da Fragale Andrea, depositato in data 3.10.2019;
- delega il dr. Gabriele Muzzi, Gestore della crisi nominato dall'Organismo di composizione della crisi, alla liquidazione del bene immobile conferito in procedura per la soddisfazione dei creditori e alla vigilanza sul corretto adempimento del piano;
- dispone che il Gestore della crisi provveda alla trascrizione del presente decreto presso nei registri immobiliari a spese del ricorrente;
- dispone che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet dell'intestato Tribunale nell'apposita sezione a cura del Gestore e a spese del ricorrente;
- conferma la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 75/2016 s.g.e.;
- si riserva di provvedere alla liquidazione del compenso spettante al Gestore per l'attività di liquidazione all'esito della vendita del cespite;
- manda alla Cancelleria per gli incumbenti di legge.

Così deciso in Catanzaro, il 26 febbraio 2020

Il Giudice delegato
dott.ssa Song Damiani